

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRANI  
Sezione civile**

Il Tribunale di Napoli, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Giuseppe Gustavo Infantini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n.rg. OMISSIS/2014

**SOCIETÀ SNC e FIDEIUSSORI** **TRA** *opponenti*  
**BANCA SPA** **E**  
*- opposta*  
OGGETTO: "*Opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari; nullità contrattuale*"

CONCLUSIONI: (precisate alla udienza del 27.10.2017): per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 27.10.2017, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

LA SOCIETÀ SNC e i suoi FIDEIUSSORI hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la SOCIETÀ CREDITIZIA PER LA GESTIONE DEL CREDITO, quale procuratrice di BANCA SPA, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2014 del 9.10.2014, emesso da questo Tribunale (nel procedimento n.OMISSIS/2014 R.G.)

Con tale decreto era stato ingiunto alla SOCIETÀ SNC quale debitrice principale, nonché a OMISSIS quali fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, in favore della ricorrente (SOCIETÀ DI Gestione del Credito, quale procuratrice di BANCA s.p.a.), di euro 56.296,56, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese ed accessori della procedura monitoria, a titolo di saldo passivo del conto corrente n.OMISSIS.

Gli opposenti hanno chiesto:

1) In via preliminare, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione della SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO ad agire in nome e per conto di BANCA SPA. (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto), avendo quest'ultima provveduto alla cessione, in data 9.9.2011, *pro soluto*, anche del credito per cui è causa alla GESTIONARIA DEL CREDITO, ed essendo la procura conferita dalla BANCA SPA alla SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO anteriore a tale cessione del credito e, precisamente, del 22.1.2008, con conseguente inefficacia anche della procura generale alle liti del 15.7.2010 conferita da quest'ultima al proprio difensore;

2) nel merito, che fosse accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, secondo comma, c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del

*Sentenza, Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini n. 2311 del 27 ottobre 2017*

rapporto applicando la valuta del giorno dell'operazione con decorrenza degli interessi sia debitori che creditori a partire da tale data, decurtandone l'ammontare dall'importo oggetto di ingiunzione;

3) che fosse accertata e dichiarata, ex art. 1341 c.c., la vessatorietà e/o nullità e comunque la illegittimità, anche ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n.385/1993, delle variazioni *in peius* delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto con conseguente rideterminazione applicando le condizioni più vantaggiose per gli opposenti e con decurtazione delle maggiori somme oggetto della ingiunzione di pagamento e che, per l'effetto, fosse dichiarato nullo, annullato, revocato e/o comunque dichiarato privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio difensore anticipatario.

Nello specifico gli opposenti hanno sostenuto: che la BANCA s.p.a. avesse applicato, nel corso del rapporto - e, precisamente, secondo una relazione tecnica allegata all'atto di opposizione, nei trimestri dal terzo del 2009 al secondo del 2010, nel primo trimestre del 2011, nei trimestri dal terzo del 2011 al secondo del 2012, e nel quarto del 2012- interessi superiori ai c.d. tassi soglia (per l'importo complessivo di euro 2.860,16); che avesse arbitrariamente applicato, nel corso del rapporto, interessi ed altri oneri non concordati, peraltro in assenza di doppia sottoscrizione da parte di essi opposenti, ex art. 1341 c.c., così determinando una arbitraria variazione *in peius* delle condizioni contrattuali.

Costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 17.12.2015, la MANDATARIA DI BANCA SPA (già SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO), quale procuratrice della BANCA SPA, ha contestato la fondatezza della avversa opposizione, chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e con condanna degli opposenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Alla udienza del 15.1.2016 è stata formulata una proposta conciliativa, ex art. 185-bis c.p.c., a seguito della quale, però, le parti non hanno trovato una intesa transattiva.

Con ordinanza del 12.3.2016 è stata poi concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 53.436,4 (ossia detratto — dall'importo oggetto di ingiunzione- quello di euro 2.860,16 che, secondo gli opposenti, sarebbe stato corrispondente agli addebiti illegittimamente operati sul conto dalla controparte per interessi eccedenti i c.d. tassi soglia nel corso di alcuni trimestri del rapporto contrattuale).

Indi, alla udienza del 19.5.2017, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni su richiesta delle parti, previa rinuncia, da parte degli opposenti, alla richiesta di CTU contabile previamente (nello specifico con memoria depositata telematicamente, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 28.11.2016) formulata.

Con provvedimento reso alla udienza del 21.7.2017 è stato poi corretto il decreto ingiuntivo opposto, a seguito di errore materiale segnalato con apposita istanza dalla parte opposta depositata il 22.5.2017.

Alla odierna udienza del 27.10.2017 la causa viene, dunque, decisa, mediante lettura del dispositivo e della motivazione in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.

In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli opposenti, circa l'asserita carenza di legittimazione (meglio qualificabile, ex art. 112 c.p.c., come eccezione di carenza di titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso; cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951) della SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO ad agire in nome e per conto della BANCA s.p.a..

Tale eccezione è stata sollevata, invero, si ribadisce, sul presupposto che la BANCA SPA avesse provveduto alla cessione, in data 9.9.2011, pro soluto, anche del credito per cui è causa alla Impresa OMISSIS, e che la procura conferita dalla BANCA SPA alla SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO fosse anteriore a tale cessione del credito e, precisamente, del 22.1.2008, con conseguente

*Sentenza, Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini n. 2311 del 27 ottobre 2017*

inefficacia anche della procura generale alle liti del 15.7.2010 conferita da quest'ultima al proprio difensore.

Ma, come dedotto e dimostrato dalla opposta, il credito in questione non rientrava nella cessione del 9.9.2011 invocata dalla controparte, trattandosi di credito derivante da saldo passivo di conto corrente e non da finanziamento.

Come, invero, si desume dall'avviso di cessione prodotto dalla opposta con la comparsa di risposta, la detta cessione riguardava crediti derivanti da finanziamento.

Peraltro, ed in ogni caso, da tale avviso si evince anche che l'Impresa OMISSIS ("Acquirente") aveva conferito alla BANCA SPA l'incarico di procedere per suo conto al recupero delle somme dovute e che, in forza di tale incarico, i debitori ceduti avrebbero dovuto continuare a pagare ad BANCA SPA ogni somma dovuta in base ai Finanziamenti ed ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti di finanziamento o in forza di legge.

Ciò posto in ordine alla detta eccezione preliminare e passando, quindi, al merito della controversia, non è superfluo precisare quanto segue.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).

E, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'opposizione proposta da SOCIETÀ SNC e suoi FIDEIUSSORI sia infondata e che, dunque, non meriti accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (come corretto alla udienza del 21.7.2017).

Ed infatti, mentre è incontestata (art. 115 c.p.c.) dagli oppositori la fonte negoziale del credito oggetto di ingiunzione (dedotta e dimostrata dalla ricorrente/opposta, in sede monitoria, mediante la produzione del contratto di conto corrente suddetto, dei successivi affidamenti e delle fideiussioni prestate da OMISSIS, nonché documentando l'andamento del rapporto contrattuale mediante i relativi estratti conto), le doglianze contenute nell'atto di opposizione sono infondate.

Ed infatti la contestazione degli oppositori circa l'applicazione, nel corso del rapporto, di oneri ed interessi non pattuiti, è restata del tutto indimostrata, non contenendo la relazione peritale stragiudiziale allegata dagli stessi (relazione del 18.12.2014 a firma di OMISSIS) alcuna valutazione al riguardo (ed avendo, peraltro, gli oppositori mostrato di non avere interesse a tale accertamento, rinunciando alla richiesta di CTU alla udienza del 19.5.2017).

Ed è infondata anche l'ulteriore doglianza contenuta nell'atto di opposizione con riferimento alla lamentata **usurarietà sopravvenuta**, nel corso del rapporto, degli interessi, ancorata dagli oppositori alle valutazioni contenute, sul punto, nella detta relazione peritale stragiudiziale.

Sul punto rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione (ossia pur se fosse stato dimostrato, effettivamente, il superamento dei c.d. tassi soglia anti-usura nel corso del rapporto), riveste la

*Sentenza, Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini n. 2311 del 27 ottobre 2017*

circostanza che, recentemente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, **non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge**, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. **Cass. civ. Sez. Unite, 19-10-2017, n. 24675**).

E non è superfluo precisare, con riferimento al caso di specie, che tale principio debba ritenersi applicabile anche al contratto di conto corrente in questione, posto che l'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass. civ. Sez. VI, 12-05-2017, n. 11933), ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/06/2016, n. 12965).

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.

In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte opposta vittoriosa vanno liquidati, come in dispositivo tenendo conto dei parametri (per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale) di cui al D.M. n.55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (con la riduzione, ex art. 4 dello stesso decreto, del 50%, per la non particolare difficoltà della controversia) e di trattazione/istruttoria (non essendo state né assunte prove orali né espletate prove tecniche), tenendo conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in considerazione del valore (euro 56.296,56) della controversia

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dr. Giuseppe Gustavo Infantini- definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2014 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1.Rigetta l'opposizione proposta dalla SOCIETÀ SNC e suoi FIDEIUSSORI avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2014 del 9.10.2014, emesso da questo Tribunale (nel procedimento OMISSIS/2014 R.G.) e, per l'effetto, conferma tale decreto (come corretto alla udienza del 21.7.2017).

2.Dichiara tenuti e condanna società s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., nonché suoi FIDEIUSSORI al pagamento, in solido tra loro, ed in favore della MANDATARIA SPA (quale procuratrice della BANCA SPA), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del presente giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.635,00, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.

Trani, 27.10.2017

**Il Giudice  
Dott. Giuseppe Gustavo Infantini**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*